REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ad altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737, precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737, è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione ([2]).

(3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale». La domanda comprendeva una proposta di modifica delle condizioni dell'autorizzazione originale che consisteva nell'aumentare la concentrazione minima dell'agente attivo nel preparato da 1×10^{10} CFU/g di additivo a 8×10^{10} CFU/g di additivo. In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 tale domanda riguardava anche l'autorizzazione di un nuovo uso dello stesso preparato come additivo per mangimi destinati ad altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione, e conteneva la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 6 maggio 2025 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle attuali condizioni d'uso autorizzate e considerando che la composizione e il processo di fabbricazione dell'additivo non hanno subito modifiche sostanziali, il preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 continua a essere sicuro per le galline ovaiole e le specie avicole minori ovaiole, nonché per i consumatori e per l'ambiente. Le modifiche richieste delle specifiche dell'additivo non suscitano ulteriori preoccupazioni. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è sicuro per i volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione e che l'uso dell'additivo in queste nuove specie/categorie è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato non è irritante per la pelle e per gli occhi, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, e che l'inalazione e l'esposizione cutanea sono considerate rischiose. L'Autorità ha ritenuto che non sia

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1020/oj).

([3]) *EFSA Journal*. 2025;23:e9457. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9457.